

sero per avventura comminate contro a coloro che prendessero ad esercitare pubblicamente un culto tollerato in luogo non permesso.

Respingo adunque la proposta del deputato Genina, sia perchè non è rispondente allo scopo che egli si prefigge, sia perchè verrebbe ad introdurre in questa legge, meramente penale una disposizione totalmente estranea all'oggetto della medesima.

TECCHIO, relatore. Io combatto la proposta del deputato Genina anche per un'altra ragione.

Credo inesatta, anzi è certamente inesatta la sua asserzione che mai non siasi dubitato se competeva attualmente ai culti tollerati l'esercizio pubblico. È toccato a me in un processo, nel quale aveva l'onore di sedere allato all'attuale ministro guardasigilli, di sentire un sostituto avvocato fiscale generale il quale, partendo dall'osservazione che l'articolo 1 dello Statuto dichiara di tollerare i culti dissidenti *in conformità delle leggi*, sosteneva doversi tuttora ritenere efficaci le leggi anticamente pubblicate; leggi che sono raccolte nelle istruzioni del 1750, che limitano l'esercizio del culto protestante alle Valli dei Valdesi, e che comminano la pena di morte a chi le trasgredisce.

Ora dunque vede l'onorevole Genina che se si scrivessero nell'alinea di quest'articolo 1 le parole: *nei luoghi, ecc.* da lui proposte, darebbesi pretesto nientemeno ad inferirne che questa legge abbia cresimata la testè accennata limitazione del culto protestante alle sole Valli valdesi.

MALAN. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

MALAN. Dirò solo poche parole. Alle ragioni già dette dall'onorevole guardasigilli e dall'onorevole relatore della Commissione aggiungerò un semplice riflesso, ed è che se si adottasse la proposta dell'onorevole deputato Genina ne risulterebbe che i protestanti, i quali si trovano in molte parti del regno in numero non sufficiente per ottenere il diritto di avere un tempio, non potrebbero più radunarsi per l'esercizio della loro religione. Citerò, per esempio, Aix-Les-Bains, dove tutti gli anni in una determinata stagione molti protestanti nazionali ed esteri vanno a dimorare; citerò pure Nizza e molte altre città in cui non sono essi in numero bastante per avere un tempio.

La conseguenza della proposta dell'onorevole deputato Genina sarebbe che non si potrebbero radunare i dissidenti per l'esercizio del loro culto in una camera qualunque assieme ai loro ministri, perchè quella non potrebbe dirsi, come vuole il proponente, destinata a quell'uopo. Queste poche osservazioni spero che varranno a fare respingere la sua proposta.

GENINA. Se io avessi detto nel mio emendamento *nei templi*, allora starebbe l'osservazione del deputato Malan, ma ho detto nei luoghi destinati. Ora un luogo può destinarsi quand'anche non sia un tempio solenne; ed è per questa ragione stessa che io aveva sostituita la parola *luoghi* alla parola *templi*. Del rimanente l'oggetto del mio emendamento tendeva soltanto ad impedire che sotto il pretesto di questo articolo si potesse stabilire la propaganda.

Le parole che ha dette l'onorevole ministro mi persuadono che non si può arrivare a queste conseguenze. Io prendo atto di questa dichiarazione e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte dell'articolo 1. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

Metto ora ai voti l'articolo 1.

(La Camera approva.)

Art. 2. I ministri dei culti che nell'esercizio del loro mi-

nistero pronuncino in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato, saranno puniti col carcere da tre mesi a due anni.

« La pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni, se la censura siasi fatta per mezzo di scritti, d'istruzioni, o d'altri documenti di qualsivoglia forma, letti in pubblica adunanza, od altrimenti pubblicati.

« In tutti i casi dal presente articolo contemplati, alla pena del carcere sarà aggiunta una multa che potrà estendersi a lire due mila. »

MOIA. Io vengo a combattere questo secondo articolo, e non trarrò i miei argomenti dall'articolo 1 dello Statuto, ma li desumerò dall'articolo 24, il quale stabilisce che: « Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono uguali dinanzi alla legge. »

Questa disposizione, a mio avviso, significa che a nessuna classe di cittadini possono essere imposti certi doveri speciali, nè alcuno può andare soggetto ad una speciale penalità.

Io combatto questo articolo 2 della legge che ora si discute, ed i seguenti che hanno tratto alla medesima materia perchè li considero una legge d'eccezione; ed io sono nemico di tutte le leggi d'eccezione come già l'ho dichiarato in una circostanza analoga a questa.

L'onorevole Brofferio diceva: non voglio più i frati; ed io gli ho risposto: voglio che i nostri cittadini abbiano la libertà anche di farsi frate.

Che questa sia una legge d'eccezione lo hanno dichiarato apertamente ed il ministro guardasigilli ed il relatore e l'onorevole Bon-Compagni. L'onorevole Bon-Compagni disse riguardo a questa disposizione: egli è impossibile non ravvisare che quest'articolo concerne un fatto speciale ai ministri del culto, e che non può appartenere ad altri che a loro: l'onorevole relatore ha detto fra le ragioni per appoggiare l'opportunità di questo provvedimento che ci avviciniamo a tempi difficili. Ma egli è appunto perchè ci avviciniamo a tempi difficili, nei quali si fa sempre uno strano abuso delle leggi di eccezione, che io mi oppongo fin d'ora a questa, affine di non stabilire un deplorabile precedente.

Questa legge ha poi un altro carattere anche peggiore; ed è questo che essendo stata proposta in seguito ai recenti avvenimenti della valle d'Aosta, parmi ispirata piuttosto dalla passione che dalla ragione e dettata da un sentimento di collera e di vendetta.

Io, o signori, ho fede nei miei principii, ho ferma fede che la libertà basta a difendere la società da qualunque pericolo, e che mai in nessun caso vi è bisogno di ricorrere a leggi eccezionali.

Si è detto che leggi analoghe esistono nel Codice francese, e che queste furono mantenute dal rimpianto Dupont de l'Eure, sia quando era ministro di Luigi Filippo, sia quando era presidente del Governo provvisorio della repubblica. Signori, quando sussistono privilegi può ammettersi o tollerarsi che vi siano anche doveri speciali. Io aderisco facilmente alla proposizione enunciata dall'onorevole relatore che *protection et soumission sont deux termes corrélatifs*; ma, signori, lo Statuto stabilisce i principii generali da cui debbono informarsi tutte le leggi che si vogliono fare e coi quali tutta la nostra legislazione dev'essere messa in armonia; se voi credete che una protezione speciale accordata dalle nostre leggi al culto cattolico richieda per necessaria conseguenza oneri e repressioni speciali, non bisognava stabilire queste repressioni, ma abolire quella speciale protezione, ed allora il culto non avendo più privilegi eccezionali non avrebbe più potuto essere assoggettato ad una repressione eccezionale.